

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IMPIANTI AGNO S.R.L. IN IMPIANTI ASTICO S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota acquisita al prot. comunale n. 1599 del 21.03.2022 con cui la società Impianti Astico s.r.l., con riferimento alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Impianti Astico del 08.11.2021, ha trasmesso la documentazione per la predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale, relativamente all'ipotesi di aggregazione tra Impianti Astico srl e Impianti Agno srl;

Premesso che:

- l'operazione commerciale si perimetrerebbe in una fusione per incorporazione, di profilo codicistico, nel contesto della quale Impianti Astico Srl incorpora Impianti Agno Srl; così facendo la prima proseguirebbe nel proprio percorso societario, mentre la seconda cesserebbe di esistere aggregandosi, come detto, alla prima;
- detta operazione potrebbe porsi all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*);
- già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate;
- più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sono legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo- produttivo;
- uno degli elementi dirimenti di tali processi di aggregazione societaria consta, ovviamente, nella definizione puntuale dei cosiddetti *pesi ponderali* che i distinti soggetti societari assumeranno nel contesto della società post-fusione; il riferimento è, ovviamente, al rapporto di concambio il quale deve civilisticamente definire, come detto, il valore delle società interessate dall'operazione straordinaria determinando così le quote di partecipazione della nuova compagine sociale nella società post fusione. Vi sono molteplici modalità, dottrinalmente e giurisprudenzialmente accettate, funzionali alla determinazione del valore di un'azienda; ciò che risulta dirimente non è tanto il criterio adottato ma piuttosto, in termini di razionalità e ragionevolezza, l'omogeneità del medesimo per tutti i soggetti societari coinvolti dall'operazione;
- ora, come noto, la società Impianti Agno Srl sta trasferendo le proprie reti e le proprie infrastrutture idriche dedicate al S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) alla società Viacqua SpA tramite un'operazione di scissione parziale proporzionale; ad intervenuta efficacia giuridica di detto trasferimento, la società Impianti Agno Srl disporrà nel proprio attivo patrimoniale esclusivamente delle centrali idroelettriche operative sul territorio della Valle dell'Agno;

Considerato che:

- la maggior parte dei Comuni soci di Impianti Agno Srl intende cedere la propria partecipazione nella società, quest'ultima ha affidato al prof. Farinon – Dottore Commercialista – la strutturazione di una perizia di stima sul valore di Impianti Agno Srl perimetrando esclusivamente dette centrali idroelettriche così da poter definire il riferibile valore corrente delle quote. Il criterio adottato dal Perito è di natura squisitamente reddituale e finanziario in quanto attualizza i redditi (i flussi finanziari) che dette centrali produrranno per la durata residua delle concessioni in essere. Detta modalità di valutazione, assai condivisibile, è stata adottata anche da Impianti Astico Srl la quale, come noto, ha, correttamente e trasparentemente, ritenuto d'incaricare il medesimo Prof. Farinon affinché valutasse, adottando gli stessi criteri, la società Impianti Astico Srl nel suo complesso considerando, quindi, non solo l'impatto reddituale delle proprie centrali idroelettriche, ma perimetrando anche i canoni attivi percepiti da Viacqua SpA a fronte della messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture idriche in favore di Viacqua SpA medesima (quale gestore unico del S.I.I. nel proprio ambito territoriale di competenza). Comparando i valori omogenei e ipotizzando, come sopra rappresentato, una fusione per incorporazione di Impianti Agno Srl in Impianti Astico Srl emerge che il rapporto di concambio prettamente algebrico attribuisce una percentuale delle quote di partecipazione nella società post fusione (i) ai soci Astico per circa l'83% e (ii) ai soci Agno per circa il 17%. Va peraltro specificato che, nell'eventualità che, e nel momento in cui, la descritta operazione di fusione venisse perfezionata, i soci di Impianti Agno Srl sarebbero, come da indicazioni pervenute da Impianti Agno Srl medesima, esclusivamente il Comune di Valdagno e il Comune di Recoaro Terme. Infatti gli altri otto Comuni soci hanno già manifestato nelle rispettive sedi istituzionali la volontà di cedere le proprie partecipazioni societarie, mentre i due Comuni sopra indicati hanno, d'altro lato, espresso l'intenzione di acquisirle, esercitando il diritto di opzione previsto dalla normativa civilistica;
- qualora detta operazione di fusione non venisse perfezionata, la società Impianti Agno Srl dovrebbe essere posta in liquidazione volontaria non presentando la condizione giuridica per un suo mantenimento *stand alone*. Ciò comporterebbe la necessità di alienare sul mercato e al miglior offerente le proprie centrali idroelettriche. Ne deriverebbe altresì che il contratto di rete, che attualmente lega Impianti Astico Srl e Impianti Agno Srl e che regola la ripartizione di alcuni costi (le risorse umane, su tutto), verrebbe a cessare. Impianti Astico Srl potrebbe, nel contesto, decidere comunque di acquisire dette centrali idroelettriche, ma dovrebbe partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica con il concreto rischio che tali assets venissero alienati, verosimilmente, ad un valore di mercato sensibilmente superiore all'attuale valutazione di profilo reddituale-finanziario rappresentata dal Prof. Farinon. Nel contempo Impianti Astico Srl medesima dovrebbe, con tutta probabilità, assumere ulteriori risorse umane per la gestione delle proprie attività caratteristiche implementando così i costi a conto economico e ciò, come detto, stante la cessazione della collaborazione con Impianti Agno Srl tramite il già citato contratto di rete. Contemplando sommariamente e complessivamente, tali eventi parrebbe quindi, in estrema sintesi, che l'operazione di fusione per incorporazione sia quantomeno vantaggiosa per Impianti Astico Srl e ciò per due strategiche interconnesse motivazioni:
 - (i) la possibilità di acquisire le centrali idroelettriche ad un giusto prezzo ma senza alcun esborso finanziario essendoci esclusivamente uno *scambio* di quote sociali;
 - (ii) la perimetrazione nel proprio conto economico dei ricavi aggiuntivi derivanti dalle centrali idroelettriche ex Impianti Agno, riducendo così l'impatto dei costi fissi aziendali, implementando la redditività aziendale, così come certificata dal Prof. Farinon e generando significative economie di scala (il personale nei suoi profili apicali, su tutto, ma non solo) e sinergie, endo ed extra, gestionali (penetrazione in territori ricchi d'acqua potenzialmente adatti ad ospitare nuovi investimenti);
- l'Organo Amministrativo di Impianti Astico, ben consapevole della rilevanza strategica di detto processo di aggregazione, ha commissionato uno specifico parere professionale al Dott. Cristiano Eberle, dottore commercialista esperto in società a partecipazione pubblica, affinché si esprimesse sul concambio di fusione determinato *ex-ante* ma chiedendo al medesimo, sul punto, di rappresentare le *ricadute in termini*

economici che si verrebbero a verificare nel caso non si procedesse alla fusione con Impianti Agno Srl in ordine:

- (i) al personale dipendente,
- (ii) al contratto di rete sottoscritto con Impianti Agno Srl in scadenza il 31.12.2022
- (iii) alla gestione patrimoniale dei cespiti.

- in sintesi detto parere – **che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A**), rappresenta, sulla base di specifici (i) riscontri documentali e (ii) dati economico-reddituali trasmessi al professionista dalla società Impianti Astico Srl, che *la mancata aggregazione con Impianti Agno Srl possa generare un effetto negativo nel conto economico prospettico di Impianti Astico medesima*; il professionista prosegue affermando che: *“il totale dei maggiori costi, attualizzato, che Impianti Astico dovrà sostenere nell’arco temporale 2023 => 2030 qualora la fusione con Impianti Agno non avesse corso, è pari a Euro 698.094; ne consegue che, al contrario, se detta fusione avesse efficacia, tali oneri rappresenterebbero, rispetto allo scenario contro-fattuale, minori costi (o, per meglio dire, costi evitati); e, conseguentemente, tali minori oneri, attribuibili al processo di fusione, potrebbero, in una logica to be, implementare il valore peritale attribuito ad Impianti Agno Srl ed utilizzato per la definizione del concambio originariamente determinato e ciò in quanto il nesso causa-effetto (fusione => economie di gestione) pare empiricamente acclarato; il Dott. Eberle conclude poi evidenziando che i valori economici peritali elaborati dal Prof. Farinon, pur necessariamente fondati su principi di generalità ed astrattezza, sono assolutamente condivisibili; l’approccio valutativo intrapreso è peraltro pienamente accettato dalla dottrina maggioritaria; ne consegue che l’originaria definizione del rapporto di concambio va, senza dubbio, razionalmente apprezzata. Ma ciò non toglie che, nel contesto dell’analisi di convenienza riferibile ad un processo di aggregazione societaria, possano essere considerate anche (i) le efficienze conseguibili dall’operazione straordinaria e (ii) le sinergie attese conseguenti all’operazione straordinaria medesima. Il professionista infine ritiene che i “maggiori costi evitati” a carico di Impianti Astico Srl, qualora la fusione con Impianti Agno Srl avesse corso, possano essere considerati nella definizione del rapporto di concambio.”;*
- l’Organo Amministrativo di Impianti Astico Srl con proprio atto deliberativo – **atto che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B**), ha condiviso e recepito detto parere professionale rappresentando così, empiricamente e con un approccio scientifico, la coerenza, la sostenibilità e la legittimità di un rapporto di concambio così definito: Impianti Astico Srl 80% - Impianti Agno Srl 20%;

Considerato, da ultimo, che:

- le Giunte dei Comuni di Valdagno e Recoaro Terme hanno, con proprio atto amministrativo, già formalmente manifestato l’intendimento di procedere con detta operazione di fusione per incorporazione di Impianti Agno Srl in Impianti Astico Srl;
- si propone di:
 - (i) prendere atto della positiva opportunità di addivenire all’incorporazione della società Impianti Agno Srl nella società Impianti Astico Srl;
 - (ii) prendere atto che l’operazione conterà nella fusione per incorporazione della società Impianti Agno Srl nella società Impianti Astico Srl ex art. 2501 e segg. c.c. e che il rapporto di concambio, così come codicisticamente definito, sarà pari a (rispettivamente Impianti Agno/Impianti Astico) **20%-80%**;
 - (iii) prendere atto che detto rapporto di concambio sarà, come di Legge, sottoposto al vaglio di un *esperto* ex art. 2501 sexies Codice Civile;
 - (iv) determinare che, qualora detto rapporto di concambio non fosse ritenuto congruo dal citato *esperto*, l’operazione, così come pianificata, non verrebbe a realizzarsi;
 - (v) autorizzare il Sindaco pro-tempore o un suo delegato ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall’Organo Amministrativo della società Impianti Astico Srl al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione qui delineato.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 175/2016, in particolare gli artt. 5 e 7;
- lo Statuto comunale;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lett. e), del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 19.04.2022 sono/non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla presente proposta di deliberazione, come da avviso pubblicato in data 04.04.2022 all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti come da verbale **allegato C)** allegato al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria/Amministrativa;

VOTAZIONE per il provvedimento;

VOTAZIONE per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare la complessiva operazione di fusione sopra puntualmente descritta;
2. di prendere atto che l'operazione conterà nella fusione per incorporazione della società Impianti Agno Srl nella società Impianti Astico Srl ex artt. 2501 e segg. c.c. e che il rapporto di concambio, così come codicisticamente definito, sarà pari a (rispettivamente Impianti Agno/Impianti Astico) **20% - 80%**;
3. di prendere atto che detto rapporto di concambio sarà, come di Legge, sottoposto al vaglio di un *esperto* ex art. 2501 sexies Codice Civile;
4. di determinare che, qualora detto rapporto di concambio non fosse ritenuto congruo dal citato *esperto*, l'operazione, così come pianificata, non proseguirebbe nella sua realizzazione;
5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o suo delegato ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo della società Impianti Astico Srl al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione qui delineato;
6. di dare atto che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 15 giorni ed è stato messo a disposizione dei cittadini un modulo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
7. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

8. di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016;
9. di dichiarare, con la sopra riportata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso.

